

ADEMPIMENTI

Le nuove regole del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021 – 1° parte

di Luca Caramaschi

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la pubblicazione del [D.P.C.M 23.07.2020](#) (G.U. n. 231 del 17.09.2020), previsto dall'[articolo 4 D.Lgs. 111/2017](#), provvedimento che attua la legge delega di **riforma del terzo settore** (L. 106/2016), con riferimento all'istituto del **5 per mille**, **cambiano dal 2021 le regole** per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Il nuovo [D.P.C.M 23.07.2020](#) va ad **abrogare e sostituire** i due precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia:

- il [D.P.C.M. 23.04.2010](#) che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille;
- il [D.P.C.M. 07.07.2016](#), recante disposizioni in materia di **trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille**, in attuazione della previsione contenuta nel [comma 154 articolo 1 L. 190/2014](#) (la Legge di bilancio per l'anno 2015).

Va tenuto comunque presente che per l'anno 2021 le nuove disposizioni recate dal [D.P.C.M 23.07.2020](#) produrranno i loro effetti in relazione alla **medesima platea di contribuenti che ha interessato gli anni precedenti**.

Ciò in quanto il **comma 2** dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. espressamente prevede che *“le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di **operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore**”*.

In pratica, attesa l'operatività del Registro nel corso dell'anno 2021, la disciplina dettata dal recente D.P.C.M. **in relazione ai nuovi Enti del Terzo Settore** troverà verosimilmente

applicazione a partire dal prossimo esercizio finanziario 2022.

Vediamo, pertanto, come con le nuove disposizioni si sono modificati i **termini e le modalità di accreditamento** al riparto del contributo del **5 per mille** nonché i termini e le competenze in materia di **pubblicazione degli elenchi** degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal contributo.

Quanto alle modalità e ai termini di accreditamento:

- viene **eliminato il doppio adempimento**, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;
- il **termine** per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del **riparto del contributo del 5 per mille** viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo; per l'anno 2021 il **termine di scadenza è il 12 aprile 2021** in quanto il 10 aprile cade di sabato.

Vediamo in generale le disposizioni previste per le diverse tipologie di **soggetti beneficiari**, rinviando alla seconda e ultima parte i dettagli riferiti alle categorie degli **enti di volontariato** e delle **associazioni sportive dilettantistiche**.

- **Enti di volontariato**

Ai fini dell'accREDITamento degli enti del volontariato resta ferma la **competenza dell'Agenzia delle entrate**, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Pertanto, gli enti del volontariato presentano l'istanza di accREDITamento **per l'anno 2021** all'Agenzia delle entrate.

A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai fini dell'accREDITamento gli **Enti del Terzo settore** si rivolgeranno al **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** per il tramite dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.

- **Associazioni sportive dilettantistiche**

Per l'accREDITamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'**articolo 1, comma 1, lettera e)**, **D.P.C.M. 23.07.2020 è competente il Coni**, che, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso D.P.C.M., ha stipulato un'**apposita convenzione** con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione a decorrere dall'anno 2021.

- **Ricerca scientifica**

Permane la competenza del **Ministero dell'università e della ricerca** per l'accREDITamento degli

enti della ricerca scientifica e quella del **Ministero della salute** per l'accreditamento degli **enti della ricerca sanitaria**.

- **Valorizzazione beni culturali e paesaggistici**

Restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del **5 per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del **finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** di cui all'[articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'[articolo 16, comma 1-bis, L. 394/1991](#).

L'accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.

Con riferimento alla **pubblicazione degli elenchi**, invece, ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, provvede nei termini descritti nella tabella che segue.

I termini di pubblicazione degli elenchi

ELENCHI

Elenco **provvisorio** degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario

Elenco **definitivo** degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario

Elenco **permanente** degli enti iscritti

Elenchi degli enti **ammessi ed esclusi**

TERMINI

entro il 20 aprile

entro il 10 maggio

entro il 31 marzo

entro il 31 dicembre
di ciascun anno

Per contro l'Agenzia delle entrate:

- per gli **enti del volontariato**, procede nei termini sopra indicati alla **pubblicazione sul proprio sito** degli **elenchi degli enti iscritti al contributo**, dell'elenco permanente degli iscritti e degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal contributo;
- provvede, **entro il 7° mese successivo** a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli **elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio**, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l'indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell'elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le **scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti** per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.

